

# **STATUTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MATERA**

## **Art. 1**

### **Disposizioni preliminari e oggetto**

Il presente Statuto disciplina l'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MATERA, istituito con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera del giorno 04.01.2011 avente ad oggetto ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla mediazione e conciliazione, all'arbitrato e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzioni stragiudiziali delle controversie anche on line.

L'organismo ha per scopo sociale la fornitura di attività di mediazione, conciliazione, risoluzione stragiudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio o sede sociale in Italia o all'estero.

L'organismo ha altresì lo scopo di organizzare, realizzare e promuovere corsi di formazione in materia di conciliazione e/o mediazione di concerto anche con la Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Matera o con eventuali altri Enti di Formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori.

Inoltre, l'organismo potrà svolgere attività di studio e promozione culturale in materia di mediazione, conciliazione, e soluzione alternativa delle controversie mediante convegni, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, studi, ricerche, ecc., al fine di agevolare, con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche e risoluzioni delle problematiche inerenti sia la conciliazione sia tutte le altre soluzioni alternative alle controversie, ivi compreso l'arbitrato.

## **TITOLO I**

### **ORDINAMENTO INTERNO**

## **Art. 2**

### **Sede dell' Organismo di Mediazione**

L' Organismo di Mediazione ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera all'interno del Palazzo di Giustizia.

## **Art. 3**

### **Personale dipendente – Segreteria Amministrativa**

L' Organismo di Mediazione si avvale del personale dipendente del Consiglio dell'Ordine che delega, allo scopo i propri dipendenti, scelti di concerto con il Responsabile Coordinatore del Consiglio Direttivo dell' Organismo di Mediazione, a svolgere compiti di segreteria.

Detti dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

La Segreteria cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di risoluzione delle controversie; tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

La direzione ed il coordinamento di tutte le attività sono effettuate sotto la guida e il controllo del Segretario.

#### **Art. 4**

##### **Composizione Organismo di Mediazione**

L'Organismo di Mediazione è composto da un Consiglio Direttivo costituito da n. 5 membri, dei quali almeno uno deve essere mediatore, nominati dal Consiglio dell'Ordine e scelti tra i suoi componenti.

Il Consiglio dell'Ordine indica, nell'ambito del Consiglio Direttivo, il Responsabile Coordinatore ed il Segretario.

I Componenti dell'Organismo di Mediazione **svolgono le loro funzioni a titolo gratuito con il solo riconoscimento di rimborso spese di viaggio per i componenti non residenti in Matera.**

Il Consiglio dell'Ordine provvede anche alla revoca dei membri del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per la durata del mandato del Consiglio dell'Ordine fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e possono essere nominati più volte.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera.

#### **Art. 5**

##### **Funzioni del Responsabile Coordinatore**

Il Responsabile Coordinatore rappresenta il Consiglio Direttivo, convoca e coordina le sedute fissando i punti all'ordine del giorno; nomina i mediatori, decide sulle istanze di ricusazione e sulle richieste di astensione e svolge tutti i compiti attribuitigli dallo statuto e dal regolamento dell'Organismo di Mediazione.

#### **Art. 6**

##### **Funzioni del Segretario**

Il Segretario coadiuva il Responsabile Coordinatore, tiene il registro degli affari di conciliazione, cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Organismo, provvede alla custodia dei relativi

Registri ed è responsabile della custodia e conservazione dei fascicoli di ciascun procedimento.

#### **Art. 7**

##### **Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Responsabile Coordinatore senza necessità di formalità particolari, ed anche "ad horas", con comunicazione verbale, ovvero telefonica.

L' Organismo di Mediazione è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

In caso di assenza del Responsabile Coordinatore ne assume le funzioni il Componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Responsabile Coordinatore e custodito nella segreteria dell' Organismo di Mediazione.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quella del Responsabile Coordinatore o del suo facente funzioni.

#### **Art. 8**

##### **Compiti del Consiglio Direttivo**

L' Organismo di Mediazione è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'Elenco dei Mediatori e a sottoporlo al Consiglio dell'Ordine per la ratifica.

Il Consiglio dell'Ordine è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione da parte dell' Organismo di Mediazione e dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) stilare l'Elenco dei Mediatori (art.6 c.1, Decr- Min. Giust. 18.10.2010, n. 180) ;
- b) tenere il Registro degli affari di mediazione, anche informatico, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito (art. 12 c.1, Decr- Min. Giust. 18.10.2010, n. 180);
- c) esaminare le richieste di mediazione qualora queste evidenzino problemi inerenti la loro ammissibilità o il valore della controversia;
- d) vigilare sul rispetto da parte del Mediatore designato degli obblighi cui é tenuto;
- e) provvedere alla eventuale sostituzione, su istanza di parte, del mediatore (art. 14, c. 3, Decr. Legisl. 4.3.2010, n. 28);
- f) provvedere, in caso di mancanze da parte del Mediatore, alla sospensione dell'interessato dall'esercizio dell'opera di conciliazione;
- g) trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro, entro il 31 marzo di
- h) ogni anno successivo il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero (art.9, c.3 Decr- Min. Giust. 18.10.2010, n. 180);
- i) predisporre il rendiconto contabile finanziario;
- j) Individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite o il mediatore, in corso di procedimento, abbia individuato un valore reale maggiore di quello dichiarato dalle parti (art. 16, c. 8, Decr. Min. Giust. 18.10.2010, n. 180);
- k) conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione (art. 12, c. 2., Decr. Min. Giust. 18.10.2010, n. 180).

## **Art. 9**

### **L'Elenco dei Mediatori**

L'Organismo di Mediazione si avvale di un elenco di Mediatori composto da almeno 5 avvocati, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di conciliatore per l'Organismo.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere l'Elenco dei Mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati provvisti dei requisiti di cui all'art.10 del presente Statuto e a sottoporlo al Consiglio dell'Ordine per la ratifica, previa verifica dell'effettivo esercizio della professione di cui all'albo di appartenenza.

Nell'elenco dei mediatori potranno esser inseriti gli altri professionisti, nel numero massimo di 30 come, meglio specificato nel successivo art. 10.

Il Consiglio Direttivo deve, comunque, provvedere, nel mese di gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'Elenco dei Mediatori.

L'elenco aggiornato deve essere inviato, entro 10 gg dalla ratifica del Consiglio dell'Ordine al Ministero competente.

## **Art. 10**

### **Il Mediatore**

Il Mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi e comunque nei modi e termini previsti dal D.Lgs 28/2010 e dai vigenti regolamenti attuativi.

**La formazione iniziale dell'avvocato iscritto all'albo che voglia esercitare l'attività di mediazione deve essere improntata principalmente all'acquisizione di adeguate competenze tecniche sulla gestione di una procedura di mediazione (es. teoria del conflitto, mediazione e processo, tecniche di negoziazione e comunicazione efficace,**

ecc.) Per tale motivo l'avvocato iscritto all'albo dovrà essere in possesso di un percorso formativo analogo a quello attualmente previsto dalla norma (art. 18 d.m. 180/10) ossia della durata complessiva di 50 ore.

Per l'avvocato mediatore diritto, così come previsto dal D. Lgs. 69/2013, ai fini del computo delle 50 ore di formazione obbligatoria, potranno considerarsi validi ai fini dell'assolvimento della parte introduttiva del predetto percorso formativo obbligatorio, e sino ad un massimo di 18 ore, la frequentazione di corsi di negoziazione e/o corsi per avvocati che assistono le parti in mediazione nonché la partecipazione a convegni e/o incontri di studio sul tema mediazione. Il percorso formativo, in tale caso, dovrà essere completato per le 32 ore restanti con la frequentazione di un corso presso Enti accreditati o presso gli stessi Ordini e Fondazioni attraverso formatori accreditati. Le 18 ore di formazione introduttiva devono necessariamente precedere il corso pratico di 32 ore e devono essere state svolte nell'arco di un triennio antecedente alla frequentazione di quest'ultimo corso.

Il Mediatore deve essere:

- a) un avvocato iscritto all'albo degli avvocati di Matera, che svolga l'effettivo esercizio della professione e che sia in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18 Decr. Min. Giust. 18.10.2010, n. 180.  
ovvero
- b) un dottore commercialista, in possesso di laurea quadriennale del vecchio ordinamento universitario, che sia iscritto all'albo dei dottori commercialisti della provincia di Matera, che svolga l'effettivo esercizio della professione e che sia in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18 Decr. Min. Giust. 18.10.2010, n. 180.
- c) un ingegnere, in possesso di laurea quinquennale del vecchio ordinamento universitario, che sia iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Matera, che svolga l'effettivo esercizio della professione e che sia in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18 Decr. Min. Giust. 18.10.2010, n. 180.
- d) un medico, in possesso di laurea in medicina e chirurgia, che sia iscritto all'albo dei medici della provincia di Matera, che svolga l'effettivo esercizio della professione e che sia in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18 Decr. Min. Giust. 18.10.2010, n. 180.
- e) un architetto, in possesso di laurea quadriennale del vecchio ordinamento universitario, che sia iscritto all'albo degli architetti della provincia di Matera, che svolga l'effettivo esercizio della professione e che sia in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18 Decr. Min. Giust. 18.10.2010, n. 180.

**Il Mediatore deve conseguire nel biennio di aggiornamento, un numero minimo di 20 tirocini assistiti svolti presso Organismi iscritti al Registro Ministeriale degli Organismi di Mediazione, secondo le modalità di cui all'articolo 10 bis).**

Il Mediatore, inoltre, deve essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

Il Mediatore che intende essere iscritto nell'elenco dei Mediatori Esperti nella Materia Internazionale (Art. 3, c. 3, parte i), sezione B), deve fornire tutta la documentazione idonea a comprovare le necessarie conoscenze linguistiche.

Il Mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco dei Mediatori, potrà indicare una o più materie di specializzazione.

#### **Art. 10 bis)**

##### **Tirocinio dei mediatori**

**L'Organismo di Mediazione consente ai mediatori, in regola con i requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge, di svolgere gratuitamente presso le proprie strutture il tirocinio assistito secondo le seguenti modalità:**

- 1) Partecipazione ad un affare di mediazione in forma di tirocinio assistito composto da due fasi: a) l'assistenza del mediatore tirocinante ad un incontro di mediazione; b) consultazione privata antecedente e/o successiva all'incontro di mediazione con il mediatore designato per l'affare di mediazione. Il mediatore che intenda avvalersi del tirocinio presso le strutture dell'Organismo deve rivolgere idonea richiesta al Responsabile dell'Organismo, il quale provvederà a comunicare la data ed il luogo dell'incontro di mediazione al quale dovrà assistere. Sarà cura del Responsabile dell'Organismo comunicare al mediatore designato la presenza del tirocinante. Nel verbale dell'incontro di mediazione sarà dato atto della presenza del tirocinante ed il mediatore designato dovrà rendersi disponibile alla consultazione privata antecedente e/o successiva all'incontro di mediazione. Per ogni incontro di mediazione potranno essere assegnati un numero massimo di quattro tirocinanti. Il tirocinante è tenuto all'obbligo di riservatezza.**
- 2) Incontri periodici e di confronto indetti dall'Organismo di Mediazione. L'organismo di mediazione periodicamente convocherà, minimo due volte al mese, tutti i mediatori per un incontro di studio su aspetti e problematiche connesse alla mediazione al fine di favorire lo scambio di esperienze ed il confronto tra gli stessi. La partecipazione a detti incontri comporterà l'assegnazione di minimo due tirocini.**
- 3) Seminari di studio su singoli aspetti della mediazione L'organismo di mediazione periodicamente convocherà seminari di studio per un numero ristretto di mediatori al fine di esaminare e studiare aspetti particolari della mediazione. La partecipazione a detti incontri comporterà l'assegnazione di minimo due tirocini**
- 4) Partecipazione ad incontri di mediazione effettivi ai quali si assiste in qualità di avvocati che assistono la parte in mediazione. Tale partecipazione comporterà l'assegnazione di n. 1 tirocinio.**

#### **Art. 11**

##### **Degli obblighi del Mediatore**

Al Mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al Mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere;
- b) informare immediatamente, l'Organismo di Mediazione e le parti dell'affare in corso di trattazione, delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
- c) formulare la proposta di conciliazione, nel caso di richiesta congiunta delle parti, nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

- d) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile Coordinatore dell'Organismo di Mediazione;
- e) il mediatore-conciliatore si impegna a rispettare le norme di comportamento di cui al codice etico, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all'oggetto della controversia.

## **TITOLO II PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**

### **Art. 12**

#### **Riservatezza del procedimento**

Tutti i documenti, gli atti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono conservati per tre anni e non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal presente statuto e dal regolamento dell'Organismo di Mediazione.

### **Art. 13**

#### **Del Mediatore**

Il Mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione; è tenuto all'obbligo della riservatezza in riferimento alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale (segreto professionale) e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

### **Art. 14**

#### **Designazione Mediatore**

Su istanza dell'interessato (o degli interessati) tesa ad esperire la mediazione stragiudiziale, il Responsabile Coordinatore provvede a designare il Mediatore.

Per la designazione del Mediatore sarà applicato il criterio di progressione per ordine alfabetico: la lettera di partenza sarà estratta nell'adunanza dell'Organismo di Mediazione nella quale si forma l'elenco dei mediatori da sottoporre a ratifica del Consiglio dell'Ordine.

Al fine di garantire l'imparzialità e la professionalità nella prestazione del servizio, il Responsabile Coordinatore dell'Organismo di Mediazione provvede alla designazione del mediatore secondo il suddetto criterio di progressione per ordine alfabetico che, tenga, comunque, conto dell'oggetto, del valore della controversia e delle competenze specifiche del mediatore.

Qualora la specificità della materia oggetto della mediazione dovesse richiedere particolari cognizioni tecniche, il Responsabile Coordinatore potrà nominare il mediatore in deroga al criterio di cui sopra.

Il Mediatore può essere scelto di comune accordo dalle parti: in tal caso non perderà l'ordine di assegnazione acquisito nell'elenco.

A ciascun mediatore non può essere affidato l'incarico su scelta delle parti in più di due procedimenti contemporaneamente.

Non concorrono alla formazione di detto limite massimo i procedimenti in cui una o più parti siano state ammesse al gratuito patrocinio come da regolamento.

Il designato mediatore sarà notiziato, entro 5 giorni dal deposito dell'istanza di mediazione, dalla Segreteria dell'Organismo di Mediazione, della natura della controversia e delle parti in causa. Entro 2 giorni dalla comunicazione dovrà dichiarare l'accettazione dell'incarico e la insussistenza di motivi di incompatibilità, nonché la propria imparzialità e prendere visione della documentazione.

In caso di mancata accettazione o dichiarata incompatibilità, nel termine sopra indicato, il Responsabile Coordinatore provvederà a designare un nuovo Mediatore.

Il Mediatore designato può rinunciare all'incarico ricevuto solo per gravi motivi comprovati, e comunque per non più di tre volte in un triennio (tranne che nel caso di incompatibilità) pena la cancellazione d'ufficio dall'Elenco dei Mediatori.

La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità, qualora, successivamente all'accettazione dell'incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e l'Organismo di Mediazione.

### **TITOLO III**

#### **LE INCOMPATIBILITA' E I PROCEDIMENTI A CARICO DEI MEDIATORI**

##### **Art. 15**

##### **Incompatibilità - imparzialità**

Il Mediatore designato deve formalmente dichiarare che non ha alcuna incompatibilità con l'incarico da svolgere, ed espressamente, quanto segue:

- 1) di non aver mai espletato incarichi per alcuna delle parti interessate negli ultimi tre anni;
- 2) che colleghi a lui associati non abbiano svolto negli ultimi tre anni incarichi per alcuna delle parti interessate alla conciliazione
- 3) la sua assoluta imparzialità nella trattazione dell'incarico assegnatogli
- 4) che non ha mai avuto rapporti personali con alcuna delle parti interessate

##### **Art. 16**

##### **Procedimento di cancellazione o sospensione dall'elenco**

Il Mediatore che non rispetti gli obblighi previsti dall'art. 10) bis e dall'art. 11 (obblighi del mediatore) è, in via cautelare, con delibera del Consiglio Direttivo, immediatamente sospeso dall'Elenco e sostituito nell'incarico da altro Mediatore all'uopo designato.

Viene, pertanto, invitato a fornire chiarimenti e all'esito della fase istruttoria, il Consiglio Direttivo può riammetterlo a svolgere le proprie funzioni o notiziare il Consiglio dell'Ordine al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare e della cancellazione dall'Elenco dei Mediatori.

Nel caso di esposto, il Consiglio Direttivo provvede nel più breve tempo possibile a sentire sui fatti denunciati il Mediatore interessato e all'esito può o consentirgli di continuare a svolgere l'incarico o sospenderlo cautelativamente dall'incarico e dall'elenco provvedendo alla sua sostituzione, notiziando il Consiglio dell'Ordine al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.

Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'Elenco è data immediata notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione.

### **TITOLO IV**

## **LE INDENNITA'**

### **Art. 17**

#### **Le indennità**

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e il compenso dovuto ai mediatori ed all'Organismo di Mediazione.

L'indennità andrà corrisposta nella misura prevista dalla tabella allegata al presente statuto sotto la lettera A) e verrà ripartita nella misura rispettivamente del 70% (lorde) al mediatore e del 30% (lorde) all'Organismo di Mediazione.

E' liquidato a parte dal Responsabile Coordinatore, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo, il compenso per l'esperto.

Le spese di avvio del procedimento hanno la funzione di coprire le spese di segreteria dell'Organismo di Mediazione e sono dovute dalla parte istante e dalla parte aderente anche nel caso in cui l'incontro di mediazione non abbia luogo. Dette spese vengono corrisposte da ciascuna parte per un importo di € 40,00 oltre IVA e precisamente, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione, dall'altra parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell'adesione.

L'indennità di conciliazione ed il compenso per l'esperto sono dovuti in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento, ove l'incontro di mediazione abbia luogo.

L'indennità è dovuta da ciascuna parte nella misura indicata nella tabella allegata al presente regolamento e deve essere corrisposta per metà prima dell'incontro di mediazione.

## **TITOLO V**

### **LA CONTABILITA' DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

### **Art. 18**

#### **I mezzi dell'Organismo di Mediazione.**

Per lo svolgimento delle sue funzioni l'Organismo di Mediazione utilizza strumenti, mezzi e personale del Consiglio dell'Ordine.

Inoltre, deve dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

### **Art. 19**

#### **Entrate e Uscite**

Tutti i proventi derivanti dall'attività di mediazione costituiscono entrate dell'Organismo di Mediazione mentre tutti i compensi dei Mediatori, debitamente fatturati, costituiscono uscite.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del Consiglio dell'Ordine previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'Organismo di Mediazione.

### **Art. 20**

#### **Controlli sulla gestione contabile dell'O.d.M.**

Il controllo gestionale e contabile dell'Organismo di Mediazione è affidato al Consiglio dell'Ordine che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

L' Organismo di Mediazione deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

Tale rendiconto sarà semestrale e, pertanto, dovrà essere depositato entro il 31 luglio (per il semestre gennaio/giugno) ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (per il semestre luglio/dicembre).

Il Consiglio dell'Ordine, entro 20 gg dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere alla sua eventuale approvazione.



## Art. 21

### Delle entrate

Le entrate dell' Organismo di Mediazione sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del Consiglio dell'Ordine, derivanti dalle attività dell'Organismo di Mediazione, in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- "spese personale": retribuzioni, incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine assegnati all'Organismo di Mediazione;
- "spese di cancelleria": modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'Organismo di Mediazione;
- "spese postali e telefoniche": maggiori spese postali e telefoniche derivante dall'attività dell' Organismo di Mediazione;
- "altri costi": costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell'Organismo di Mediazione.

### ALLEGATO TABELLA A

Tabella delle spese di mediazione (art. 31, comma 1 D.M. n. 150/2023)	
Valore della lite	Spese di mediazione
fino a € 1.000,00	€ 80,00
da € 1.001,00 ad € 5.000,00	€ 160,00
da € 5.001,00 ad € 10.000,00	€ 290,00
da € 10.001,00 ad € 25.000,00	€ 440,00
da € 25.001,00 ad € 50.000,00	€ 720,00
da € 50.001,00 ad € 150.000,00	€ 1.200,00
da € 150.001,00 ad € 250.000,00	€ 1.500,00
da € 250.001,00 ad € 500.000,00	€ 2.500,00
da € 500.001,00 ad € 1.500.000,00	€ 3.900,00
da € 1.500.001,00 ad € 2.500.000,00	€ 4.600,00
da € 2.500.001,00 ad € 5.000.000,00	€ 6.500,00
oltre € 5.000.000,00	0,2% del valore

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da € 50.000,00 ad € 150.000,00